

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16

Legge di stabilità 2024.

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

[OMISSIS]

74. Al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole incrementando la produttività e l'efficienza dei sistemi di lavorazione nell'ambito di organizzazioni produttive che concentrano l'offerta e gestiscono la commercializzazione in forma associata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per gli investimenti diretti a rinnovare gli impianti di lavorazione dei prodotti agricoli a favore di cooperative, consorzi o organizzazioni di produttori che abbiano almeno un'unità tecnico-economica sul territorio regionale attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli e che associno almeno cento imprese di produzione agricola.

75. All'attuazione degli interventi di cui al comma 74 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi che possono riguardare uno o più settori produttivi e che rispettano i seguenti criteri:

a) i contributi sono concessi tramite procedure a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000;

b) i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea numero L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all'articolo 17 inerente gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

c) sono considerate spese ammissibili anche le opere edili funzionali al rinnovo degli impianti di lavorazione;

d) la misura dei contributi non può superare l'intensità del 40 per cento della spesa ammissibile;

e) gli investimenti per cui viene presentata domanda di contributo non possono riguardare una spesa ammissibile inferiore a 2 milioni di euro e, in ogni caso, ai

fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, non possono essere riconosciute come ammissibili spese superiori a 3,5 milioni di euro.

76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa di 2.800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.